

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2237}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(SPADOLINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(ANDREOTTI)

COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCALFARO)

E COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MARTINAZZOLI)

Modifiche alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, sulla nuova
regolamentazione delle servitù militari

Presentato il 7 novembre 1984

ONOREVOLI DEPUTATI! — In relazione all'importanza che talune zone del territorio nazionale rivestono per la difesa militare dello Stato, la legge 3 giugno 1935, n. 1095, quale modificata dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2207, subordina l'efficacia giuridica degli atti di alienazione totale o parziale dei beni immobili siti nelle zone delle province di confine terrestri alla preventiva approvazione del prefetto

della provincia, su conforme parere della autorità militare.

L'individuazione in concreto delle zone assoggettate al particolare regime nell'ambito del territorio delle suddette province è demandata al Ministro della difesa di concerto con i Ministri interessati.

Nel sovvenire alle necessità imposte dal mutato atteggiarsi sul piano territoriale dei problemi connessi alla difesa e alla

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

sicurezza dello Stato, l'articolo 18 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, sulla nuova regolamentazione delle servitù militari, pur affrancando dall'anzidetto regime vincolistico gli acquisti immobiliari da parte di cittadini italiani, ne ha esteso l'ambito di applicazione al territorio di numerose isole, riaffermando in tal modo l'attualità della cautela apprestata dall'ordinamento.

Peraltro, discostandosi dall'impostazione della legge del 1935 che affida a provvedimenti ministeriali l'individuazione delle zone asservite, il legislatore del 1976 ne ha operato esso stesso una tassativa elencazione, con il risultato di attrarre nella più rigida area legislativa una materia naturalmente legata alla mutevolezza delle situazioni concrete.

Ciò non consente di assicurare la necessaria costante corrispondenza tra le località assoggettate al vincolo in questio-

ne e quelle in cui l'interesse militare effettivamente si localizza, con l'effetto, da un lato, di sottoporre determinate zone a un gravame non più utile e, dall'altro, di precludere la possibilità di applicare la cautela in parola dove le esigenze lo richiedano.

Si rende pertanto necessario introdurre un correttivo che, coerentemente con l'atteggiarsi in concreto degli interessi cui la normativa presiede e, d'altra parte, in armonia con i correnti indirizzi delegificatori, conferisca alla disciplina una maggiore flessibilità.

In relazione a quanto sopra è stato predisposto l'unito disegno di legge con il quale si prevede che le disposizioni di cui alla citata legge n. 1095 del 1935 si applicano anche alle zone del territorio nazionale dichiarate di importanza militare con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'interno.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 18 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1935, n. 1095, quali modificate dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2207, si applicano anche nelle zone del territorio nazionale dichiarate di importanza militare con decreto del Ministro della difesa, emanato di concerto con il Ministro dell'interno da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».